

***Regolamento per il voto maggiorato***  
**di Poligrafici Editoriale S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2019

La documentazione è disponibile sul sito web: [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net)

---

## INDICE

1. PREMESSE.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. ELENCO SPECIALE.....	3
4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO.....	3
5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE.....	5
6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO.....	6
7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE.....	6
8. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO.....	7
9. COMPITI DELL'INCARICATO.....	7

## Regolamento per il voto maggiorato di Poligrafici Editoriale S.p.A.

---

### 1. PREMESSE

1.1. In data 15 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. (di seguito anche “Poligrafici” o la “Società”), in virtù della delega ad esso conferita dall’assemblea del 24 aprile 2019: (i) ha adottato il presente Regolamento, allo scopo di disciplinare modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco Speciale nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra Soci, la Società e l’Intermediario, e (ii) ha provveduto a nominare il direttore amministrativo Stefano Fantoni quale Incaricato della tenuta dell’Elenco Speciale.

1.2. Per tutto ciò che concerne l’istituto del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina normativa e regolamentare pro tempore applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Congiunto e allo Statuto.

1.3. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio d’Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente o, se nominato, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

---

### 2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie della Società.

“**Comunicazione**” indica la comunicazione effettuata dagli Intermediari alla Società attestante la legittimazione all’iscrizione nell’Elenco Speciale di cui all’articolo 44, comma 2, del Provvedimento Congiunto.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la Legge n. 216 del 7 giugno 1974, con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3.

“**Diritto Reale Legittimante**” indica la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o l’usufrutto con diritto di voto.

“**Elenco Speciale**” indica l’apposito elenco in cui sono iscritti, dietro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF e dell’articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.

“**Incaricato**” indica il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione e alla tenuta dell’Elenco Speciale.

“**Intermediario**” indica il soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all’articolo 2, lettera m) del Provvedimento Congiunto.

“**Periodo Rilevante**” indica il periodo continuativo di almeno 24 mesi in cui il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

“**Provvedimento Congiunto**” indica il provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (come successivamente modificato e integrato).

“**Record Date**” indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

“**Regolamento**” indica il presente regolamento per il voto maggiorato adottato da Poligrafici.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (come successivamente modificato e integrato).

“**Richiedente**” indica il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato.

“**Soci**” indica i titolari delle Azioni

“**Società**” o “**Poligrafici**” indica Poligrafici Editoriale S.p.A.

“**Statuto**” indica lo statuto della Società.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

“**Voto Maggioato**” indica il diritto ad esprimere due voti per ciascuna Azione posseduta così come normato dall'art. 10 dello Statuto.

---

### 3. ELENCO SPECIALE

3.1 La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo 127-quinques, comma 2, del TUF ed in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.

3.2 Ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- (i) i dati identificativi dei Richiedenti;
- (ii) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- (iii) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- (i) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- (ii) il numero della Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- (iii) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

---

### 4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

4.1 Presentazione della richiesta d'iscrizione

Il Richiedente deve presentare, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da una persona

fisica, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo)<sup>1</sup>.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette, tramite Posta Elettronica Certificata (di seguito anche "PEC") all'indirizzo **soci.poligraficeditoriale@pec.it** la Comunicazione.

Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è pubblicato sul sito internet della Società ([www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net), sezione "Investitori").

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soci o con modalità diverse da quella sopra indicata.

#### 4.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, effettuata nella forma di cui sopra e verificata la completezza della documentazione, nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record Date*.

L'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

La Società notifica all'Intermediario - senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - (i) l'avvenuta iscrizione nell'Elenco Speciale, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

#### 4.3 Conseguimento del voto maggiorato

L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *Record Date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *Record Date* prevista dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

I quorum costitutivi e deliberativi, relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti; la maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitate per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

---

## 5. CANCELLAZIONE DALL' ELENCO SPECIALE

5.1 La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- (i) rinuncia dell'interessato;
- (ii) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante;
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Rilevante.

### 5.2 Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo - mediante comunicazione scritta alla Società - la cancellazione (totale o parziale) dall' Elenco Speciale con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata richiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni. L'Intermediario trasmette, tramite PEC all'indirizzo **soci.poligraficeditoriale@pec.it**, la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi dell'articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto, specificando, ove possibile, i riferimenti della Comunicazione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della Comunicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

### 5.3 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo Articolo 6 (Casi di perdita del diritto).

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni oggetto della Comunicazione a cui sia stato attribuito il voto maggiorato, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della Comunicazione.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **soci.poligraficeditoriale@pec.it**.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della Comunicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

La Società segnala - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggioranza del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite Posta Elettronica Certificata, esplicitando la relativa motivazione.

#### 5.4 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggioranza del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante, ne dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario, tramite Posta Elettronica Certificata, esplicitando la relativa motivazione.

---

## 6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

6.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 7 (Mantenimento o estensione della maggioranza), la maggioranza del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- (a) con riferimento alle Azioni oggetto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito che comporti il trasferimento del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "trasferimento" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione. E' precisato che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante non determina la perdita della legittimazione alla maggioranza del diritto di voto;
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista all'articolo 120, comma 2 del TUF.

---

## 7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORANZA

7.1 L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato):

- a. si conserva in caso di successione per causa di morte;
- b. si conserva in caso di fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante (o della persona giuridica o ente che lo controlla) a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c. si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti dal TUF) gestiti da uno stesso soggetto;
- d. si estende alle azioni di nuova emissione, in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile, assegnate al titolare di Azioni per le quali sia già maturata la maggioranza del diritto di voto e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- e. può spettare anche con riferimento alle Azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione;
- f. si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, di un patto di famiglia ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;

- g. si conserva - in caso di partecipazione intestata ad un *trust* - in caso di cambiamento del *trustee* ovvero - in caso di partecipazione intestata fiduciariamente - in caso di cambiamento del fiduciario sempre che il fiduciante sia il medesimo.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente Articolo 4 (Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato).

La comunicazione deve essere trasmessa alla Società tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **soci.poligraficeditoriale@pec.it.**

La Società verifica la legittimazione della richiesta, che potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, e ne dà comunicazione al Richiedente e/o all'Intermediario.

---

## 8. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet ([www.monritgroup.net](http://www.monritgroup.net), sezione "Investitori") i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *Record Date*.

8.2 Modifica del capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, la Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *Record Date*.

---

## 9. COMPITI DELL'INCARICATO

9.1 L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- (i) monitora l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- (ii) dà riscontro agli Intermediari e/o ai Soci o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- (iii) procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto;
- (iv) mantiene l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.